# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Giovedì, 29 aprile | Numero 101

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, il prefetto di Catania, con decreto del 23 volgente mese, ha esteso al comune di Bronte le attribuzioni conferite col R. decreto 4 gennaio corrente anno, n. 1, al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Catania.

# LEGGI E DECRETI

*Il numero 480 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, modificato col decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Art. 1.

Il personale d'ordine delle Amministrazioni militari provinciali si suddivide nelle seguenti categorie e gradi:

*a)* archivisti delle Amministrazioni militari dipendenti, applicati delle Amministrazioni militari dipendenti;

*b)* primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari, ufficiali d'ordine dei magazzini militari;

*c)* primi assistenti del genio militare, assistenti del genio militare.

Art. 2.

La ripartizione per gradi del numero d'impiegati di ciascun ruolo, risultante dall'art. 57 del decreto-legge 21 novembre 1919, n. 2143, è stabilita come appresso:

| | |
|---|---|
| *a)* archivisti delle Amministrazioni militari dipendenti | 796 |
| applicati delle Amministrazioni militari dipendenti | 1193 |
| Totale | 1989 |
| *b)* primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari | 185 |
| ufficiali d'ordine dei magazzini militari | 278 |
| Totale | 463 |
| *c)* primi assistenti del genio militare | 122 |
| assistenti del genio militare | 182 |
| Totale | 304 |

Art. 3.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici dei personali indicati nel precedente articolo saranno stabiliti in conformità della tabella annessa al decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, e relativa al personale d'ordine delle Amministrazioni centrali.

Ai detti personali sono inoltre applicabili tutte le disposizioni di indole generale e quelle speciali per il personale d'ordine delle Amministrazioni centrali, di cui nel decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, ed in quello succitato 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto sarà attribuito rispettivamente il grado di archivista, di primo ufficiale d'ordine dei magazzini militari e di primo assistente del genio militare a tutti

quegli impiegati i quali, in base alla legge 18 giugno 1914, n. 551, fruivano, alla data del 1° dicembre 1919, dello stipendio di L. 2900 o superiore, non tenuto calcolo degli aumenti stabiliti col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e col decreto-legge 19 giugno 1919, n. 973; e l'attribuzione di tale grado decorrerà dalla data in cui essi ebbero a conseguire il predetto stipendio di L. 2900.

Per coloro che fossero stati ammessi allo stipendio di L. 2900 o superiore all'atto della prima applicazione della legge 18 giugno 1914, n. 551, l'attribuzione del grado di archivista o corrispondente, sarà fatta decorrere dalla data del compimento del periodo di servizio civile, che, secondo la legge succitata, dava diritto allo stipendio di L. 2900.

Successivamente, e fin tanto che il numero dei funzionari per ciascun grado delle suindicate tre categorie di personale non sia stato ridotto al numero fissato dal precedente art. 2, ai posti che si renderanno vacanti nel ruolo sarà applicata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 3 della legge 18 giugno 1914, n. 551.

Art. 5.

Con decreti del Ministero del tesoro saranno apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1919-920, le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 21 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BONOMI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 447 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la domanda in data 3 ottobre 1919 presentata dal signor Giovanni Battista Costantini;

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 491 concernente provvedimenti per estendere il bonificamento dell'Agro romano;

Vista la deliberazione in data 30 ottobre 1919 della Commissione di vigilanza per il bonificamento dell'Agro romano;

Considerata l'opportunità tecnica economica di integrare la zona di bonificamento contigua alla tenuta Magliana comprendente la tenuta di *Prato di Tor Carbone*, la *Pedica di Tor Carbone*, e la *Pedica di Prato Carbone*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano sono estese alle seguenti tenute:

1. Tenuta denominata *Prato di Tor Carbone*, situata in Agro romano ed intestata in catasto a Corsetti Salvatore, fu Filippo, ai numeri particellari 1 al 12 della mappa 60, per una superficie di tavole censuarie 2073,90, pari ad ettari 207,39,00 e confinante colle tenute *Campo di Merlo*, *Muratella*, *Magliana*, *Pedica di Tor Carbone*, *Pedica di Prato Carbone* e col fiume Tevere.

2. Tenuta denominata *Pedica di Tor Carbone*, situata in Agro romano ed intestata in catasto a Torlonia principe don Giovanni di Giulio, ai numeri particellari 20 e 21 della mappa 60, per una superficie di tavole censuarie 162,80 pari ad ettari 16,28,00 e confinante con la tenuta *Prato di Tor Carbone* e col fiume Tevere.

3. Tenuta denominata *Pedica di Prato Carbone*, situata in Agro romano ed intestata in catasto a Costantini Giovanni Battista, fu Luigi, ai numeri particellari 13 al 19 della mappa 60, per una superficie di tavole censuarie 145,09 pari ad ettari 14,50,90 e confinante con la tenuta *Prato di Tor Carbone* e col fiume Tevere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 466 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di incoraggiare nell'interesse della produzione nazionale la esecuzione di bonifiche idrauliche e agrarie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto con i ministri per l'agricoltura e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro per l'industria, commercio e lavoro di autorizzare le Casse ordinarie di risparmio, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, di Istituti di bonifiche idrauliche ed agrarie nella regione in cui gli Istituti predetti operano, sia mediante conferimenti al capitale di costituzione, sia mediante sovvenzioni per l'esecuzione delle opere di bonifiche predette.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS — VISOCCHI — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 479 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il paragrafo 311 del regolamento sul reclutamento del R. esercito 2 luglio 1890 relativo alla indennità da corrispondersi al medico civile chiamato come perito sanitario innanzi ai Consigli di leva;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la diaria stabilita dall'anzidetto paragrafo di regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il § 311 del regolamento sul reclutamento viene sostituito col seguente:

« Al medico civile chiamato come perito innanzi ai Consigli di leva sarà corrisposta per ogni seduta ordinaria l'indennità di L. 20 e per ogni seduta straordinaria quella di L. 15.

Qualora poi per assistere alle sedute egli abbia dovuto trasferirsi in un Comune diverso da quello della sua ordinaria residenza, gli sarà inoltre accordato il rimborso delle spese di viaggio per il trasporto personale in 1ª classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Sulle vie ordinarie gli sarà corrisposta un'indennità di lire una per ogni chilometro di strada percorsa nell'andata e nel ritorno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:**

N. 456. Regio decreto 11 marzo 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvata la deliberazione del Regio commissario di Viareggio per modificazione degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Naso (Messina).*

SIRE!

Durante lo stato di guerra le difficoltà degli approvvigionamenti nel comune di Naso, che ha un vasto territorio diviso in novanta contrade e quattro frazioni, furono specialmente ardue, dando luogo a malcontento ed a dimostrazioni popolari.

Le agitazioni del luglio determinate dal caro viveri trovarono l'Amministrazione impreparata ed incapace a fronteggiare la situazione, sicchè fu necessario affidare ad un commissario prefettizio la civica azienda.

Nell'agosto sindaco e Giunta, seguiti poi dall'intera rappresentanza municipale, rassegnarono le dimissioni.

In tale stato di cose non resta che procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 22 dicembre 1919, n. 2199, provvede l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Naso, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Francesco Cesareo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 18 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arischia (Aquila).*

SIRE!

Da tempo l'Amministrazione del comune di Arischia funziona in un modo anormale.

Dei quindici consiglieri assegnati al Comune, uno è morto, altro decaduto e sette rassegnarono le dimissioni dopo un voto di sfiducia al sindaco ed alla Giunta.

Tutta l'Amministrazione si riduce pertanto al sindaco due assessori supplenti uno effettivo e due consiglieri, verso i quali la grande maggioranza della popolazione non nutre alcuna fiducia, specie dopo che furono noti i risultati di una inchiesta disposta dal prefetto, la quale pose in luce gravi irregolarità ed abusi nella gestione della civica azienda.

Tali irregolarità, le quali riflettono in modo speciale l'amministrazione dei fondi per sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi, il funzionamento dei servizi di segreteria, la fornitura degli oggetti di cancelleria, la concessione al personale di straordinari compensi non giustificati, la liquidazione dei rimborsi agli amministratori ed ai funzionari per trasferte fuori Comune, le spese di lite, l'esecuzione non autorizzata di lavori pubblici di considerevole importanza assunti per interposta persona da alcuni amministratori, furono debitamente contestate all'Amministrazione, la quale non ha potuto compiutamente ed efficacemente smentirle ed oppugnarle.

In tale stato di cose, a stabilire nel Comune il rispetto della legge e dell'autorità, appare indispensabile, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 22 dicembre 1919, lo scioglimento del Consiglio, tanto più che negli ultimi tempi l'avversione della popolazione verso gli amministratori si è andata così acuendo da lasciare intravedere la possibilità di turbamenti dell'ordine pubblico.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arischia, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Ennio Bozzi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

---

*Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 5 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aviano (Udine).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Aviano, ridotto da trenta consiglieri a sette soltanto per la morte di tre e le dimissioni di venti suoi componenti, non è in condizioni di poter legalmente funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 gennaio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla temporanea gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aviano, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gaetano Molè è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 5 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Massafra (Lecce).*

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate da ventuno componenti l'Amministrazione comunale di Massafra, alla morte di uno ed alla decadenza di un altro, il Consiglio comunale, ridotto a meno di un terzo dei suoi rappresentanti – sette su trenta assegnati al Comune – non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile provvedere entro breve termine alla ricostituzione della normale rappresentanza, e ravvisandosi l'opportunità, dopo recenti tumulti, di riportare la calma nella popolazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 28 ottobre 1919, n. 1350, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Massafra, in provincia di Lecce, è sciolto.

### Art. 2.

Il signor rag. Pietro Mattesi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 5 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palazzo San Gervasio (Potenza).*

SIRE!

A causa delle dimissioni di quindici sui venti consiglieri assegnati al Comune, determinate dal vivo malcontento della popolazione per l'abbandono in cui erano lasciati i pubblici servizi e per la disastrosa condizione della finanza municipale, l'Amministrazione di Palazzo San Gervasio è venuta a trovarsi nell'impossibilità di funzionare.

In tale situazione, dopo che il prefetto ha provvisoriamente provveduto, mediante un suo commissario, alla gestione della civica azienda, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 22 dicembre 1919, far luogo allo scioglimento del Consiglio, per sostituire con un R. commissario quello prefettizio.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre la Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, è sciolto.

### Art. 2.

Il signor avv. Umberto Romano è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caserta.*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Caserta, ridotto per morti e per dimissioni a nove membri su quaranta assegnati per legge, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, ed occorrendo assicurare il regolare funzionamento dei pubblici servizi, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla temporanea gestione del Comune.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caserta è sciolto.

### Art 2.

Il sig. cav. dott. Giuseppe Bolis è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bisceglie (Bari).*

SIRE!

Da due anni l'Amministrazione comunale di Bisceglie, in seguito alle dimissioni del sindaco, procedeva stentatamente, guidata dall'assessore anziano, la cui diligenza poteva appena sopperire alla apatia degli altri amministratori.

Però, dopo le elezioni politiche, non è stato possibile convocare proficuamente il Consiglio per la trattazione d'importanti oggetti, onde l'assessore anziano, convinto dell'inutilità dei propri sforzi, si è dimesso dalla carica, e due successive adunanze del Consiglio, indette per ricostituire la Giunta municipale, sono rimaste infruttuose, essendo intervenuti rispettivamente 5 e 4 membri, su quaranta assegnati per legge.

In tale situazione, il prefetto ha dovuto assicurare il funzionamento dei pubblici servizi con un commissario: e di fronte alla impossibilità di provvedere a breve scadenza alla ricostituzione della normale rappresentanza, si rende ora necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bisceglie, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dott. Luigi Iorizzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Foiano della Chiana (Arezzo).*

SIRE!

In seguito ai risultati delle recenti elezioni politiche, il sindaco, la Giunta municipale al completo, e sei consiglieri del comune di Foiano della Chiana hanno presentato irrevocabilmente le proprie dimissioni; cosicchè, tenuto conto delle altre precedenti vacanze di seggi per morte, dimissioni e decadenza, la rappresentanza elettiva si è ridotta a soli tre componenti sopra venti assegnati per legge.

Per assicurare il funzionamento amministrativo dell'Ente, il prefetto dovette affidarne la gestione ad un suo commissario, e non potendosi ora entro breve termine ricostituire l'Amministrazione ordinaria mediante le elezioni, mentre d'altra parte occorre dare allo straordinario amministratore più ampi e definiti poteri, che lo pongano in grado di provvedere adeguatamente sugli affari che interessano il Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un commissario Regio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 2 febbraio 1920, n. 226, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, è sciolta.

Art. 2.

Il signor Lamberto Maroni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a* **S. M. il Re,** *in udienza del 19 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Isola del Liri (Caserta).*

SIRE!

Da cinque anni, sin da quando cioè il terremoto del 13 gennaio 1915 colpì il paese di Isola del Liri, l'amministrazione di quel Comune è rimasta affidata ad un delegato civile, in conformità delle disposizioni emanate nell'occasione del disastro.

Attualmente sono venute meno le speciali circostanze che hanno determinato il provvedimento eccezionale, e si rende pertanto opportuno il ritorno dell'amministrazione del Comune all'impero delle leggi ordinarie.

E poichè non è conveniente richiamare al potere la rappresentanza elettiva, che già prima del disastro si trovava in crisi e che, per insanabili dissensi interni, si trova ancora profondamente divisa e quindi in condizioni di non potere di fatto legittimamente funzionare, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario, che abbia attribuzioni e poteri meglio chiariti e disciplinati dalla legge che non l'attuale delegato civile.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 9 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Isola del Liri, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2

Il sig. cav. Carlo Santoro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Atri (Teramo).*

SIRE!

Aspre e dannose lotte di partito, difficoltà determinate dal caroviveri e dalla disoccupazione, preoccupazioni per l'andamento dei servizi annonari, opportunità di sottrarsi all'obbligo divenuto improrogabile, per le critiche condizioni finanziarie del Comune, di accrescere notevolmente la pressione tributaria, minaccia di perturbamenti dell'ordine pubblico, hanno indotto il sindaco e la totalità dei consiglieri comunali di Atri a rassegnare le dimissioni ed a mantenerle ferme, malgrado i buoni uffici interposti dal prefetto.

In tale situazione rendesi necessario ed urgente, anche per prevenire manifestazioni che turbino l'ordine pubblico, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 6 gennaio 1920, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusto firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Atri, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Aldovrando Sardoni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

---

*Relazione a S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Marco Argentano (Cosenza).*

SIRE!

La maggioranza consiliare di San Marco Argentano (tredici dei venti consiglieri assegnati al Comune), riconoscendo necessaria nello interesse dei pubblici servizi e della finanza l'opera di un amministratore straordinario ha rassegnate nell'agosto u. s. le dimissioni.

Di conseguenza la rappresentanza municipale, già diminuita per tre morti ed un'altra dimissione, è ridotta a tre consiglieri soltanto.

In tale situazione, rendesi necessario lo scioglimento del Consiglio comunale per l'impossibilità in cui trovasi di funzionare.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze del 15 e 22 dicembre 1919, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Gaetano Patti è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bitonto (Bari).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Bitonto, sin da quando sorse dalle elezioni, dette sempre prova di incapacità e di partigianeria. Una inchiesta, a suo tempo disposta dal prefetto, ebbe a rilevare a carico di essa parecchie irregolarità contabili, un'enorme quantità di liti pendenti e soprattutto un disordine completo nella gestione annonaria.

All'inchiesta seguirono denuncie all'autorità giudiziaria ed anche pubbliche e clamorose dimostrazioni di malcontento da parte della popolazione, e perciò venti consiglieri comunali, tra i quali il prosindaco e gli assessori, rassegnarono irrevocabilmente le proprie dimissioni.

E poichè dei quaranta membri assegnati per legge al Consiglio, uno era dimissionario da tempo, tre morti, ed altri otto, appartenenti alla minoranza, non avevano mai preso parte alle sedute sin da quando il Consiglio si era insediato, la rappresentanza elettiva così ridotta, si trovò nella impossibilità di funzionare, ed il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

Occorrendo ora, fino alle nuove elezioni, dare a quest'ultimo più ampi poteri che lo mettano in grado di provvedere adeguatamente sulle questioni che interessano quel Municipio, è indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 23 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bitonto, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. avv. Giovanni Castellaneta è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 27 aprile 1920.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) | 78.79 | — |
| 3.50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 84.48 | — |

**Corso medio dei cambi**
del giorno 27 aprile 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 136,89 — Londra 90,04 — Svizzera 407,03 — Spagna . . . — New York 23,15 — Oro 356,99.

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 aprile 1920.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) | 78.93 | — |
| 3.50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 84.93 | — |

**Corso medio dei cambi**
del giorno 28 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 136,17 — Londra 88,65 — Svizzera 406 — Spagna. . . . — New York 23,05 — Oro 351,48.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 22 aprile 1920, in Cantalice, provincia di Aquila è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Rieti.

Roma, 25 aprile 1920.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 19 febbraio 1919:

Rocco Federico, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.

Di Natale Giuseppe, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio per la durata di sei mesi dal 29 maggio 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata di tre mesi.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, a datare dal 16 marzo 1920:

Bozzarelli Ambrogio — Alberti Filippo — Franzini Mario — Bonanni Caione Francesco — Morelli Francesco — Gherzi Luigi — Segre Cesare — Corio Giovanni — Barsotti Ugo — Babacci Agostino — Grassi Vicantonio — Canino Ignazio — Destefani Guido — Pedrinelli Carrara Luigi.

Simonati Urbano — De Renzi Edmondo — Blundo Renato — Pialorsi Guido — Carpano Matteo — Tata Domenico — Mamola Pietro — Migliori Alfonso — Robbi Umberto — Spera Manlio — Angeli Gino — De Luca Alberto — Cinti Agostino — Margotti Federico — Borgo Guido — Pezzica Renato — Fonda Luigi — Guarnieri Giovanni — Mentigazzi Domenico — Catalano Salvatore — Conte Giovanni — Cicognani Ugo — Maiorfi Bruno — William Guglielmo — De Scalzi Edilio — Ragno Ignazio — Piumatti Piero — Bernardi Angelo.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa, per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:

Sisto Giacomo — Lommi Lodovico.

Ficari Fernando, capitano, l'anzianità del suindicato ufficiale è portata dal 28 giugno 1917 al 1° aprile 1917, con decorrenza assegni da pari data.

Ficari Fernando, capitano, l'aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, dal 28 giugno 1916 stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tomei Remo, capitano, l'anzianità relativa nel grado di tenente è stabilita in modo che il suindicato ufficiale precederà nel ruolo dei tenenti il pari grado Magiera Aldo e l'anzianità nel grado attuale è portata dal 15 febbraio 1916 al 9 ottobre 1915, precedendo nel ruolo dei capitani di pari grado Magiera Aldo.

L'anzianità dei seguenti capitani è rettificata e portata come segue:

Caruso Nicola, dal 20 aprile 1916 al 12 settembre 1915.
Bernava Giovanni, dall'8 ottobre 1917 al 21 settembre 1915.
Bottesini Luigi, dal 7 ottobre 1917 al 21 settembre 1915.
Mastrangeli Emilio, dal 6 luglio 1916 al 21 settembre 1915.
Morechini Carlo, dal 29 marzo 1916 al 21 settembre 1915.
Meschini Raffaele, dal 20 giugno 1917 al 30 novembre 1916.
Badi Tito, dal 29 maggio 1917 al 30 novembre 1916.
Orifici Domenico, dal 14 febbraio 1919 al 31 ottobre 1917.

Borsci Oronzo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 20 febbraio 1920.

*(Continua).*